

N. 4588/2021 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmine Di Fulvio	Presidente
dott.ssa	Patrizia Medica Giudice
dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4588/2021 r.g. promossa da:

**S.F.** (C.F. ...), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. I. C. e dall'Avv. A. S. – C. & Patners, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore in ..., giusta procura in atti,

attrice

contro

**S.D.** (C.F. ...) e **S.M.** (C.F. ...) entrambe elettivamente domiciliate in ... presso lo studio dei sott. Avvocati F. C. e C. C., che le rappresentano e difendono – congiuntamente e disgiuntamente - giusta procura agli atti

**S.R.** (C.F. ...), elettivamente domiciliata in ... alla ..., presso lo studio degli avv.ti S. T. e M. M. C., che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;

**B.B.** (C.F. ...) elettivamente domiciliata alla ... presso lo studio degli avv.ti F. C. (C.F.: ...) e C. C. (...), che la rappresentano e difendono – congiuntamente e disgiuntamente-, giusto mandato allegato al presente atto

convenuti

**CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO**

**INTERVENTORE NECESSARIO**



**OGGETTO:** Dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne

**CONCLUSIONI:** Come in atti.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra S.F. conveniva in giudizio le sig.re B.B., S.R., S.D. e S.M., quali figlie del defunto sig. S. G., affinché venisse accertato e dichiarato che quest'ultimo fosse il padre della attrice e per l'effetto le convenute venissero condannate, sempre nella spiegata qualità di eredi, al risarcimento del danno endofamiliare non patrimoniale subito dall'attrice per effetto del disinteresse del proprio genitore; danno da liquidarsi in via equitativa, ma in ogni caso indicato nell'importo di € 70.000,00, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta di giustizia.
2. Si costituivano in giudizio le convenute insistendo per la reiezione delle domande formulate dall'attrice, negando l'esistenza del rapporto di filiazione e conseguentemente il danno endofamiliare non patrimoniale, quest'ultimo anche perché ritenuto ormai prescritto.
3. All'udienza del 21 settembre 2022, il giudice istruttore, ritenuto necessario disporre preliminarmente una CTU che accertasse, mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche, l'eventuale rapporto di paternità di S.G. con S.F., valutando in particolare la corrispondenza fra il DNA dell'attrice e quello di S.G. attraverso il DNA delle figlie di quest'ultimo, S.R., S.D., S.M. e B.B., nominava consulente il dott. S.L., il quale, in data 6 aprile 2023, depositava il proprio elaborato concludendo come segue: "Sulla base dell'analisi statistica effettuata sui genotipi relativi ai soggetti analizzati si evince che è presente una COMPATIBILITA' genetica tra le Sig.re S.R., B.B., S.D., S.M. e la Sig.ra S.F., confermando di conseguenza un rapporto di parentela tra gli stessi soggetti. Pertanto, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATO il rapporto di fratellanza tra le Sig.re S.R., B.B., S.D., S.M. e la Sig.ra S.F.", (cfr. pag. 4 elaborato peritale dott. S. del 28 gennaio 2023, depositato il 6 aprile 2024).
4. In data 26 settembre 2023, il CTU dott. S.L., in risposta alle osservazioni del CTP della convenuta B.B., volte a conoscere se l'eventuale estensione dell'indagine al profilo genetico del presunto comune genitore, S.G. avrebbe aumentato l'indice di probabilità statistica per stabilire un'effettiva dichiarazione di parentela, confermava tale ipotesi.
5. Sulla base di tale argomentazione, le parti convenute B.B., S.D. e S.M. insistevano affinché fosse estesa l'indagine peritale sul defunto genitore, al contrario la convenuta S.R., unitamente all'attrice, si opponeva alla riesumazione del cadavere del padre; peraltro veniva sollecitata l'opportunità di una rinnovazione della CTU, al fine di accertare una migliore quantificazione di una eventuale



compatibilità genetica, anche sulla base del solo materiale emato-genetico delle parti, e tanto veniva disposto dal Giudice, che, all'udienza dell'11 gennaio 2024, a tal fine, nominava ctu la dott.ssa R.F.

6. Con perizia depositata il 5 ottobre 2024, sulla base dei dati ottenuti e dai calcoli probabilistici effettuati, la ctu dott.ssa R.F. confermava che “È riscontrabile la presenza di un rapporto di fratellanza tra la Sig.ra S.F. e le Sig.re S.D., S.M., S.R. e B.B. per linea paterna”, chiarendo in data 11 ottobre 2024 che l'ulteriore paventata indagine possibile solo in caso di riesumazione del cadavere del Sig. S.G., solo “potrebbe essere una ulteriore conferma di paternità”.

7. All'udienza del 16 ottobre 2024, dopo ampia discussione, pur ribadendo le rispettive conclusioni a verbale di udienza, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status, deducendo anche che l'eventuale possibilità di addivenire ad una bonaria composizione della presente controversia fosse allo stato impedita dalla insussistenza di una dichiarazione della ricorrente sul proprio status.

8. Con sentenza non definitiva, n. 1237/2024 del 5.11.2024, questo Tribunale, accogliendo la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, dichiarava il sig. S.G., nato a ... e morto il ..., padre di S.F., nata ... e veniva rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla restante domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

9. All'udienza del 15 gennaio 2025, parte attrice, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati nelle memorie ex art.183 c.p.c., e, in particolare, quanto alla teste Sig.ra L.S., data l'età della stessa (ultraottantenne), chiedeva disporsi, prova delegata presso il Tribunale di Imperia; le parti convenute, nel richiamarsi alle rispettive difese versate in atti, contestavano l'ammissibilità dei mezzi istruttori articolati dall'attrice, eccependo l'inammissibilità dell'azione risarcitoria promossa dalla sig.ra S.F. per intervenuta prescrizione del diritto azionato ed il Giudice, rilevata la superfluità dei mezzi istruttori richiesti, in quanto ininfluenti ai fini della decisione, invitava le parti al deposito di note difensive per l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 19.03.2025.

10. Dopo ampia discussione, all'esito della già menzionata udienza, le parti insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche, riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione.

11. La domanda di risarcimento del danno endofamiliare va respinta risultando prescritto il diritto risarcitorio azionato dalla S.F.

12. A tal proposito, va innanzitutto rammentato che la violazione dei doveri genitoriali verso la prole integra gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti,



potendo dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, ma non necessariamente in quella sede, in quanto ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, che ha ad oggetto un diritto soggetto a prescrizione, occorre la prova della paternità ma non anche la preventiva dichiarazione giudiziale di paternità, che ha ad oggetto un diritto imprescrittibile. (cfr. Cass Civile, Sez.I, 20 novembre 2022, n. 34950).

13. Quanto alla configurazione dell'illecito civile, l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.

Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, ad esempio, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento ( articoli 147, 148, 1226 e 2059 c.c.; articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989)

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale illecito, quanto meno nel caso in cui il disinteresse completo inizia dalla nascita del figlio, produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, in quanto la persona vittima dell'illecito entra in una condizione di sofferenza personale e morale che incide sulla formazione della sua personalità e sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica e di reagire conseguentemente (Cass. 10 giugno 2020, n. 11097).

14. L'azione di risarcimento del danno endofamiliare è soggetta a un termine di prescrizione pari a 5 anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto si tratta di un illecito extracontrattuale. L'illecito familiare permanente, quale quello del caso di specie dell'abbandono del minore, la prescrizione del diritto a richiedere un risarcimento del danno endofamiliare comincia da quando il figlio diviene consapevole del fatto che il genitore si è comportato in modo lesivo. Tanto premesso, è evidente come la peculiare natura di tale illecito incida sul dies a quo del termine prescrizionale, il cui accertamento non deve essere limitato ad una mera disanima dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo del fatto illecito e delle



sue conseguenze lesive, essendo invece necessario vagliare anche la sussistenza o meno di una loro piena percepibilità da parte del danneggiato (Cass. Civ. Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 576).

15. Per l'effetto, appare conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali (tra le altre Cass. Civile sez. VI, 16 dicembre 2021, n.40335, Cass. 13 aprile 2023 n. 9930) ritenere che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, rilevi il principio elaborato nella sentenza n.576/2008 delle Sezioni Unite Civili, incentrato sul concetto di "concreta percepibilità del danno", secondo cui il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui la vittima della condotta abbandonica sia pervenuta nella concreta condizione di esercitare il diritto risarcitorio, vale a dire dal momento della conoscibilità o percepibilità del danno da parte del danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza, in modo da poter essere in condizioni effettive di agire per la richiesta del relativo risarcimento a riparazione dei pregiudizi subiti.

16. Ne consegue che, in caso di danno non patrimoniale subito in conseguenza della privazione genitoriale, il termine prescrizionale quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento dovrà decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. da quando il figlio, vittima dell'abbandono, riesca ad affrancarsi dal desiderio di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale che gli permetta di percepire "la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata. Ovvero, accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato dal genitore che l'ha posta in essere" (Cass. n. 11097/2020; Cass. n. 9930/2023).

17. Ebbene, tutti gli elementi sopraindicati dimostrano che, nella concreta fattispecie, la condizione soggettiva dell'attrice era già, da tempo, idonea a consentirle di percepire consapevolmente la lesione derivante dalla condotta paterna e, dunque, di esercitare l'azione risarcitoria.

18. Dalla narrativa in atti è, difatti, emerso che l'attrice aveva acquisito conoscenza dell'identità biologica del padre sin dall'età di dieci anni e che, a far data dall'anno 2002 - ormai venticinque e come dalla stessa dedotto nel proprio atto introduttivo - aveva istaurato volontari rapporti con il medesimo, purtuttavia all'insaputa delle odierne convenute. Tali circostanze, seppure contestate dalle controparti, si interpretano come espressione del desiderio di ricostruzione del legame genitoriale ed attestano con palmare evidenza la piena consapevolezza dell'attrice del proprio status filiationis e della persistente assenza della figura paterna nella propria vita, elementi idonei a configurare, sin d'allora, una potenziale percezione del pregiudizio derivante dalla condotta omissiva.

19. A ciò si aggiunga l'incontestata e pacifica circostanza secondo cui, a far data dall'anno 2005, l'attrice abbia avviato l'attività professionale di psicologa ed un percorso relazionale affettivo stabile,



dimostrando di aver raggiunto una piena autonomia personale ed una maturità psicologica tale da porla in condizione di cogliere il disvalore della condotta paterna e di agire in giudizio per tutelare la propria posizione, con la conseguenza che, tenuto conto dell'epoca in cui tale consapevolezza può dirsi senz'altro raggiunta, deve ritenersi ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'ordinamento.

20. In ogni caso, la cessazione della condotta omissiva, già qualificata come illecito permanente, deve individuarsi nel decesso del padre, sig. S.G., sopravvenuto in data 15.12.2010. Tale evento, segnando la definitiva impossibilità di recupero del legame genitoriale, ha posto termine alla protrazione degli effetti dannosi, determinando la cessazione della condotta lesiva sotto il profilo oggettivo.

Per l'effetto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, *“nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica”* ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 23763/2011 cit.; Cass. 30/03/2011 n. 7272; Cass. 07/11/2005 n. 21500; Cass. 21/02/2004 n. 3498; Cass. 02/02/2004 n. 6515; Cass. 13/02/1998 n. 1520).

21. Di conseguenza, considerata la piena autonomia personale e la maturità psicologica già raggiunta dall'attrice, può ragionevolmente ritenersi che la stessa si trovasse, all'epoca del decesso del sig. S.G., nella concreta condizione di percepire il disvalore della condotta paterna e di far valere il proprio diritto al risarcimento.

22. Pertanto, pur potendosi configurare l'illecito civile da deprivazione del rapporto genitoriale, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali non può essere accolta, essendo il diritto risarcitorio estinto per essere ampiamente maturato il termine di prescrizione quinquennale al tempo della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

23. Quanto alle spese di lite, vanno integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.



Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.05.2025.

Il Giudice estensore

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Carmine Di Fulvio

Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.

